

TAR LAZIO, 19 luglio 2022, n. 6637

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2022 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'istanza di accesso al fascicolo **telematico** presentata dal XXX depositata il 20 giugno 2022 e precisata con nota depositata il 23 giugno 2022, con cui si evidenzia la necessità di acquisire la documentazione base del decreto ingiuntivo in quanto, asseritamente, non sono mai stati ricevuti dall'istante atti di revoca o decadenza dagli incentivi;

Considerato che l'accesso agli atti e ai documenti processuali sfugge alla disciplina dettata dagli artt. 22 ss. l. 7 agosto 1990, n. 241, non avendo essi natura di documento amministrativo (cfr. decreto del Presidente del CGARS 21 giugno 2018, n. 32);

Ritenuto che mentre l'accesso ai provvedimenti del giudice è assicurato a chiunque vi abbia interesse (art. 7 disp. att. c.p.a.; art. 744 c.p.c.), l'accesso agli atti e ai documenti di parte è, allo stato, regolato dall'art. 17, comma 3 d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del **processo amministrativo telematico**, in base al quale: "L'accesso (al fascicolo processuale **telematico**) è altresì consentito ai difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti personalmente nonché, previa autorizzazione del giudice, a coloro che intendano intervenire volontariamente nel giudizio", per tale, dunque, intendendosi quello pendente innanzi al giudice al quale l'istanza viene formulata; Tenuto conto che la trattazione dell'istanza avente ad oggetto l'accesso di terzi al fascicolo processuale deve essere valutata dal giudice, sicché, in difetto di una diversa e specifica regolamentazione procedimentale e di una espressa riconduzione alle attribuzioni monocratiche, si ritiene che il riferimento al "giudice" recato nella sopra indicata disposizione debba interpretarsi nel senso della valutazione della domanda in composizione collegiale ed in esito alla camera di consiglio all'uopo fissata, in considerazione tanto del carattere eccezionale dei poteri di decisione attribuiti all'organo monocratico quanto al fine di consentire agli interessati una più completa interlocuzione sull'istanza medesima, estesa alle parti costituite in giudizio;

Considerato che l'istanza è sufficientemente motivata in relazione alla posizione della parte istante e all'interesse alla stessa sotteso ed è pertanto idonea a giustificare l'accesso al fascicolo **telematico**, essendo indicate esigenze difensive che ne giustificano l'accoglimento, riconducibili all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4578/2022;

Ritenuto, quindi, che la suddetta istanza possa essere accolta e le spese di fase possano essere compensate, stante la ridotta attività difensiva effettuata dalle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) accoglie l'istanza di accesso al fascicolo **telematico**.

Spese di fase compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Angelo Maria Testini, Referendario

Fabio Belfiori, Referendario, Estensore